



Comune di Carlino

Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **Annualità 2017 - Approvazione PEF, relazione, tariffe TARI e scadenze**

L'anno 2017, addì 27 del mese di MARZO alle ore 20:40 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		Presente/Assente
Navarria Diego	Sindaco	Presente
Mian Gisberto	Consigliere	Presente
Bazzo Loris	Consigliere	Presente
Pezzan Elisa	Consigliere	Assente
Vicenzino Gino	Consigliere	Presente
Biasutti Lorenzo	Consigliere	Assente
Causero Miriam	Consigliere	Presente
Dalla Bona Alex	Consigliere	Presente
Paolini Nicola	Consigliere	Assente
Zanutta Massimo	Consigliere	Assente
Scafidi Antonino	Consigliere	Assente
Citossi Laura	Consigliere	Presente
Vicentini Elena	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il dott. Ettore Massari, Segretario Comunale.

Il Sig. Diego Navarria nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Illustrata la proposta di deliberazione da parte del Sindaco (Presidente del Consiglio Comunale) e dato atto che non vi sono stati interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione consiliare n. 13 del 18/08/2014 è stato approvato il Regolamento IUC, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 09/07/2015;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs n.267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredandolo di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza;

RICHIAMATI:

- il comma 11, dell'art.5 del D.L. 244/2016 convertito con modifiche dalla L. 27 febbraio 2017 n.19, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
- l'articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2017 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- il comma 651 dell'art.1 della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES 2013;
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell'art.1 della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 704 dell'art.1 della L.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- l'art. 2 comma 10 lett e-bis) del D.L. 16/2014 ha aggiunto al comma 652 dell'art.1 della L.147/2013 , in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

PRESO ATTO che

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;

DATO ATTO che:

- l'approvazione del piano finanziario è di competenza del Consiglio Comunale che tramite tale strumento di programmazione deve prevedere l'integrale copertura di tutti i costi riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con i proventi della tariffa;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione e individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano delle risorse finanziarie necessarie per la gestione del ciclo dei rifiuti nell'anno 2017 è stato elaborato prendendo a riferimento i costi di gestione del servizio sostenuti nell'anno 2016, a tali costi sono state aggiunte le altre voci di spesa previste dal metodo normalizzato;

- sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa da applicare alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche nonché le caratteristiche del servizio dei rifiuti da erogare nell'ambito delle disposizioni vigenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC e in particolar modo il capo III° – La Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 09/07/2015;

ATTESO che:

- si è provveduto a prendere visione della relazione tecnica e del piano finanziario inserito nella stessa, proposti al fine di procedere all'approvazione dei medesimi da parte del Consiglio Comunale;

- le scelte adottate per i coefficienti TARI si basano su un criterio che tiene conto dei parametri applicati nel 2016, (calcolati sulla base delle disposizioni di cui al DPR 158/99), nonché sulle valutazioni congiunte poste in essere tra comune e gestore sulla produzione media di rifiuti imputabile a ciascuna categoria, applicando la discrezionalità di aumentare o diminuire per 50% i coefficienti stabiliti dalla normativa;

- sono stati applicati i coefficienti minimi e che a questi, come previsto dalla normativa, sono stati ridotti del 50% per le classi 16 e 17 mentre la classe 9 è stata equiparata come omogeneità di potenziale produzione di rifiuti alla classe 8;

- la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e rilevato che il costo del servizio per l'anno 2017 è da coprire con i proventi dello stesso è pari a 228.357,00 euro, al netto dell'addizionale provinciale (4,5%) e considerato che la piena copertura del medesimo, viene raggiunta attraverso l'applicazione alle superfici assoggettabili, delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato DPR 158/1999;

DATO ATTO inoltre che la TARI 2017 verrà riscossa con 2 rate aventi scadenza:

- 31 agosto 2017
- 28 febbraio 2018;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;



Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n.	8	
Assenti	n.	5	
Astenuti	n.	1	(Citossi)
Votanti	n.	7	
Voti favorevoli	n.	7	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato

1 - di **APPROVARE** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 per un costo complessivo di 228.357,00 euro come risulta dal prospetto inserito nella relazione di accompagnamento (Allegato A);

2 - di **APPROVARE** la relazione di accompagnamento redatta dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti sui criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2017 (Allegato B);

3 - di **APPROVARE** il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche (Allegato C) che di seguito si riporta per estratto:

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa Tariffa coeff. Min.	Parte variabile tariffa coeff. Min	Totale tariffa coeff. Min.
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,284	0,214	0,497
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,594	0,453	1,047
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,337	0,256	0,593
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,266	0,206	0,471
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,948	0,723	1,671
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,709	0,539	1,248
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,842	0,643	1,485

8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,886	0,675	1,561
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,487	0,675	1,163
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,771	0,585	1,356
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,948	0,724	1,672
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,638	0,485	1,123
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,815	0,621	1,436
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,381	0,288	0,669
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,487	0,370	0,858
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,289	1,632	5,921
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,226	1,226	4,452
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,560	1,187	2,746
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,365	1,035	2,400
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,370	4,089	9,459
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,922	0,704	1,626

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile kb min.
1	0,431	20,61
2	0,502	48,08
3	0,554	61,82
4	0,595	75,56
5	0,636	99,60
6 o piu'	0,667	116,78

4 - di **DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017, data di istituzione del tributo sui rifiuti TARI;

5 - di **DARE ATTO** che la TARI 2017 verrà riscossa in due rate con scadenza:

- 1°rata 31 agosto 2017;

- 2°rata a saldo 28 febbraio 2018;

6 - di **TRASMETTERE** il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Carlino, lì 22/03/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Alessandra Vicentini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Carlino, lì 22/03/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Flora Schiaffino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Diego Navarria

Il Segretario Comunale
F.to Ettore Massari

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio il 31/03/2017, ove vi rimarrà a tutto il 15/04/2017.

Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

ESECUTIVITÀ

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 27/03/2017:

- giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R. 17/04).

Il Funzionario incaricato
F.to Roberto Tomada

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31/03/2017

Il Funzionario incaricato
Roberto Tomada